



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 44

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ D.LGS. 19/14 – FERITE
DA TAGLIO O DA PUNTA NEL
SETTORE OSPEDALIERO E
SANITARIO –
SORVEGLIANZA SANITARIA
NEGLI STUDI MEDICI E
ODONTOIATRICI CON
LAVORATORI – RISPOSTA
DEL MINISTERO DELLA
SALUTE.

Cari Presidenti,

facendo seguito alla Comunicazione n. 27 del 20 marzo 2014, si invia per opportuna conoscenza la nota trasmessa a questa Federazione dal Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione sanitaria – in ordine alla fattispecie indicata in oggetto (All. n. 1).

Il Ministero della Salute chiarisce in particolare che “nel caso in cui l’attività sanitaria venga prestata nel proprio studio medico o odontoiatrico dal singolo professionista abilitato, con prevalenza del suo apporto professionale ed intellettuale rispetto alla disponibilità di beni strumentali, in assenza di complessità organizzative proprie di una struttura o di un servizio sanitario, tale luogo di lavoro, per definizione, risulta essere escluso dal campo di applicazione del titolo X-bis”.

Il Ministero della Salute precisa inoltre che “nel caso di studi medici o odontoiatrici che per le loro caratteristiche organizzative/funzionali risultano configurabili come strutture/servizi sanitari (con svolgimento di attività sanitarie sottoposte a responsabilità organizzativa e decisionale del datore di lavoro), anche in questa ultima situazione l’adozione delle misure specifiche di cui all’articolo 286-sexies, tra cui la sorveglianza sanitaria, non risultano di automatica adozione, essendo prevista, in forza dello stesso articolo 286-sexies, la necessità della loro attuazione tutte le volte che, dalla valutazione dei rischi effettuata, risulti presente per i lavoratori un rischio di ferita da taglio o da punta comportante contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione”.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco



All. n. 1

FNOMCEO segreteria

Da: Marano Giancarlo [Marano@sanita.it]
 Inviato: venerdì 21 marzo 2014 15:35
 A: SEGRETERIA@FNOMCEO.IT
 Cc: Ruocco Giuseppe
 Oggetto: Obbligo della Sorveglianza sanitaria in applicazione art. 286-sexies, comma 1 lettera e) Dlgs 19/2014 per studi medici e odontoiatrici.

In riferimento alla nota prot. 2014/3184, con cui è stata chiesta una precisazione in merito al campo di applicazione della disposizione in oggetto, si forniscono da parte dello scrivente Ufficio i seguenti orientamenti: Premesso che le disposizioni particolari introdotte dal recente titolo X-bis del D.lgs 81/08 trovano applicazione nei confronti di "tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro" e che

l'individuazione dei luoghi di lavoro interessati risulta essere ristretta ai soli luoghi ricompresi nella definizione data all'art.1, lettera a), di "strutture o servizi sanitari del settore pubblico e privato in cui si svolgono attività e servizi sanitari sottoposti alla responsabilità organizzativa e decisionale del datore di lavoro". Sulla base di quanto premesso ne deriva come logica conseguenza che, nel caso in cui l'attività sanitaria venga prestata nel proprio studio medico o odontoiatrico dal singolo professionista abilitato, con prevalenza del suo apporto professionale ed intellettuale rispetto alla disponibilità di beni strumentali, in assenza di complessità organizzative proprie di una struttura o di un servizio sanitario, tale luogo di lavoro, per definizione, risulta essere escluso dal campo di applicazione del titolo X-bis.

In tale specifica situazione trova applicazione nei confronti del professionista autonomo il solo articolo 21, del D.lgs. 81/08, che al comma 2 prevede la possibilità dell'effettuazione della sorveglianza sanitaria solamente in via facoltativa.

Nel caso in cui negli studi medici ed odontoiatrici, con le caratteristiche sopra richiamate sia presente anche un collaboratore, la necessità o meno della effettuazione della sorveglianza sanitaria, quale misura di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore non può che derivare dagli esiti della valutazione dei rischi, che deve essere effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a).

Si ritiene opportuno ricordare, con riferimento alla valutazione del rischio di esposizione ad agenti biologici, che l'articolo 271, comma 4 prevede la possibilità di prescindere dall'effettuazione della sorveglianza sanitaria solo se i **risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tale misura non è necessaria.**

Nel caso di studi medici o odontoiatrici che per le loro caratteristiche organizzative/ funzionali risultano configurabili come strutture/servizi sanitari (con svolgimento di attività sanitarie sottoposte a responsabilità organizzativa e decisionale del datore di lavoro), anche in questa ultima situazione **l'adozione delle misure specifiche di cui all'articolo 286-sexies, tra cui la sorveglianza sanitaria, non risultano di automatica adozione, essendo prevista, in forza dello stesso articolo 286-sexies, la necessità della loro attuazione tutte le volte che, dalla valutazione dei rischi effettuata, risulti presente per i lavoratori un rischio di ferita da taglio o da punta comportante contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione.**

Cordiali saluti

Dott. Giancarlo Marano
 Ministero della Salute
 Direzione Generale Prevenzione sanitaria
 Direttore Ufficio II qualità negli ambienti di lavoro e di vita, radioprotezione.
 Via G. Ribotta 5 00144 ROMA
 Tel :0659943209
 Fax:0659943813
 e-mail: g.marano@sanita.it